

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

“Implementazione di nuovi modelli gestionali
nella segnalazione dei casi di intossicazione sul territorio regionale pugliese”

TRA

La Regione Puglia, sita a Bari (BA) CAP 70100 in via Lungomare Nazario Sauro CF 80017210727, Presidente Michele Emiliano, rappresentata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, giusta delega conferita con D.G.R., di seguito “Regione Puglia”

E

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, sito in Foggia (FG) CAP 71121 in Viale Luigi Pinto n°1 CF/P.I. 02218910715, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale Dott. Antonio Pedota, nato a Salerno il 01/04/1962, domiciliato per la carica presso l’Azienda,

PREMESSO CHE

- Il Regolamento 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), e il Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 Dic. 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), hanno come finalità l’aumento del grado di protezione della salute umana e dell’ambiente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro.
- Il D.Lgs. n. 65 del 14/03/2003 attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi e successive modifiche, nella parte D identifica i criteri di qualità e riservatezza dei Centri Antiveleni (CAV).
- Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Sanità di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità rappresentato dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e del Consumatore, hanno individuato come referenti i Centri Antiveleni nazionali riconosciuti, per la gestione delle emergenze chimiche e per l’utilizzo del numero telefonico di emergenza del CAV da inserire nelle Schede dati di Sicurezza di sostanze/miscele pericolose e non pericolose (SDS- sezione 1, punto 1.4 numero telefonico di emergenza)
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2017 recante la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all’art. 1 com. 7 del D.Lgs del 30/12/1992 , n. 502, pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017 – supp.ord. n. 15, riconosce i Centri Antiveleni Nazionali tra i livelli minimi assistenziali, Capo V, art 36. Aree di attività dell’assistenza ospedaliera, specificandone attività, importanza e all’art.46 che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce attraverso il Centro Antiveleni (CAV) attività di consulenza specialistica per problemi di carattere tossicologico di alta complessità, a supporto delle unità operative di pronto soccorso e degli altri servizi ospedalieri e territoriali, nonché adeguati sistemi di sorveglianza, vigilanza e allerta.

- Il Centro Antiveleni dell’Azienda ospedaliero-universitaria OO.RR. di Foggia è stato riconosciuto come CAV Nazionale da parte del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 07/12/2008 (N.I.5.h.c./13).
- Con Deliberazione della Giunta Regionale del 22/11/2016 n. 1741, recante Accordo Stato-Regioni concernente la “Definizione di attività ed i requisiti basilari di funzionamento del Centri Antiveleni (Rep. Atti n 56 /CSR del 28/02/2008). Individuazione Centro Antiveleni della Regione Puglia”, La Regione Puglia ha identificato e riconosciuto come unico Centro Antiveleni Regionale il Centro Anti-Veleni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.
- Il Centro Anti-Veleni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia è l’unico servizio Regionale a poter raccogliere informazioni e dati epidemiologici e gestire emergenze chimiche, potenziando la vigilanza regionale in ambito REACH-CLP, permettendo la creazione di flussi di dati da trasmettere agli organismi competenti regionali e nazionali in materia di sicurezza chimica (REACH-CLP).
- Ad oggi il Centro Anti-Veleni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia ha autorizzato l’uso del proprio numero telefonico di emergenza a PMI, multinazionali e opifici in genere della Regione Puglia operanti nell’ambito chimico con un totale di circa 5000 Schede Dati di Sicurezza e per un totale nazionale di 9000 schede dati di sicurezza.
- Con la deliberazione della Giunta Regionale 22/03/2016, n. 302 “Intesa Stato- Regioni 13/11/2014, rep. Atti.156/CSR. Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 adottato con DGR n. 1209 del 27/05/2015. Integrazione e modifiche. Approvazione” è stato approvato il Piano Regionale di Prevenzione.
- Il Piano è suddiviso per Macro Aree di intervento che permettono l’attuazione della realizzazione di progetti finalizzati allo scopo di tali aree tematiche.
- Nella Macro-Area di intervento “3.4 Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro”, sezione 3.4.2 “Piano Regionale Cancerogeni” è previsto un piano di attuazione per la prevenzione e la gestione di incidenti chimici.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. Oggetto del presente accordo, concluso ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, è la collaborazione tra la Regione Puglia e il Centro Anti-Veleni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo- parte integrante del presente accordo (allegato 1) presentato per l’ammissione al finanziamento dal Centro Anti-Veleni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.

2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l’impianto complessivo, fermo restando che le eventuali variazioni non devono comportare alcuna maggiorazione dell’importo complessivo del finanziamento e previo accordo tra i partner progettuali.

Articolo 2

(Efficacia. Durata. Proroga)

1. Il presente accordo è efficace dalla data dell'avvenuta sottoscrizione dello stesso.
2. Le attività progettuali decorrono dal giorno successivo alla comunicazione di inizio attività da parte del coordinatore del progetto ;
3. L'accordo ha durata di 48 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. Il Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il suddetto termine e secondo quanto previsto dal cronoprogramma di progetto.
4. E' facoltà della Regione Puglia concedere eccezionalmente una proroga della durata del progetto non superiore ai 6 mesi. La formale richiesta, nella quale devono essere esplicitate valide ed eccezionali ragioni di necessità, dovrà essere presentata dal Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, a firma del rappresentante legale almeno 60 giorni prima della scadenza dell'accordo, a questa Regione.
L'eventuale concessione della proroga non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Articolo 3

(Rapporti tecnici e rendiconti finanziari)

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla scadenza di ogni anno di attività, trasmette alla Regione un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, corredato di relativo abstract ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (allegato 3);
2. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'accordo, il Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia trasmette alla regione Puglia Sezione Promozione della Salute e del Benessere un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute utilizzando il predetto modello riportato in allegato 3 al presente accordo.
3. La Regione può chiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e il Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia è tenuto a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di cui all'allegato 1.
5. E' fatto obbligo al Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia di allegare, ai rendiconti di cui ai commi 1 e 2, copia della documentazione contabile relativa al progetto.
6. Il piano finanziario relativo al progetto di cui all'allegato 1, potrà essere modificato una sola volta previa autorizzazione della regione che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. L'eventuale richiesta di variazione dovrà pervenire a questa Regione almeno 4 mesi prima della data di scadenza del presente accordo.
7. E' consentito senza necessità di autorizzazione uno scostamento dell'importo del piano finanziario originario o modificato, non superiore al 20% di ogni singola voce di spesa, fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo.
8. Resta inteso che la Regione rimborserà unicamente le somme effettivamente spese documentate, entro il termine di scadenza, e che saranno dichiarate utilizzando l'allegato 3, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 4 del presente accordo.

I rapporti tecnici, gli abstract e i rendiconti finanziari, corredati dalla documentazione giustificativa, dovranno essere inviati in formato cartaceo a: Assessorato Regionale alla Salute, Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Articolo 4

(Proprietà e diffusione dei risultati del progetto)

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà della Regione Puglia. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione Puglia. Quest'ultima potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati previa indicazione della dicitura "Progetto realizzato con il supporto finanziario della Regione Puglia".

Articolo 5

(Coordinatore del progetto)

1. Il responsabile scientifico del progetto per il Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, Dr.ssa Anna Lepore, assicura il collegamento operativo con la Regione, nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 3.

Articolo 6

(Finanziamento e modalità di erogazione)

1. Per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1 del presente accordo la Regione si impegna a corrispondere al Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia la somma di complessivi di €. 220.000,00 (duecentoventimila/00).
2. La somma di cui al precedente comma sarà liquidata al Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia secondo le modalità di seguito riportate:
 - a) una prima quota pari al 25% del totale, a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte del Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia;
 - b) una seconda quota pari al 20% del totale dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte del Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte della Regione Puglia dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi al primo anno di attività;
 - c) una terza quota pari al 20% del totale dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte del Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte della Regione Puglia dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi al secondo anno di attività;
 - d) una quarta quota pari al 20% del totale dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte del Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte della Regione Puglia dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi al terzo anno di attività;
 - e) una quinta quota pari al 15% del totale, dietro presentazione da parte del Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia della relazione conclusiva e del

rendiconto finale di cui all'art. 3 del presente accordo unitamente alla formale richiesta di pagamento. Tale ultimo pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte della Regione Puglia della relazione conclusiva e del rendiconto finale di cui al predetto art. 3.

Il Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia si impegna a restituire, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione, le somme corrisposte che alla scadenza del progetto non risultino eventualmente spese, in quanto il progetto prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

3. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ad inviate a: Assessorato Regionale alla Salute, Sezione Promozione della Salute e del Benessere, via Gentile n.ro 52 - 70126 Bari e per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sezionepsb@pec.rupar.puglia.it.

Articolo 7

(Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo)

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art. 3 o del mancato invio, la Regione Puglia sospende l'erogazione del finanziamento.

2. La sospensione del finanziamento in favore del Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.

3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, il Centro Anti-Veleni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Regione, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Articolo 8

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il Foro competente è quello di Bari.

Il presente accordo si compone di 8 articoli e di 3 allegati e viene sottoscritto con firma digitale.

Bari,

Per la Regione Puglia
Dott.ssa Francesca Zampano

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia
Il Direttore Generale

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.